

Norme urgenti in materia di finanze.

Art. 1

(Modifica all'articolo 10 della legge regionale 14/2016)

1. Al comma 15 dell'articolo 10 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), le parole << importo complessivo di 38.500.000 euro>> sono sostituite dalle seguenti: << importo complessivo di 54.990.000 euro>>.

2. Per le finalità previste dall'articolo 10, comma 15, della legge regionale 14/2016, come modificato dal comma 1, è autorizzata la spesa di 16.490.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e artigianato) - Titolo n. 3 (Spese per incremento attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante storno di pari importo per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 2 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

Art. 2

(Riconoscimento debiti fuori bilancio)

1. Ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio di cui all'allegata Tabella A.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 1, si provvede mediante rimodulazione all'interno di ciascuna delle Missioni, Programma e Titolo, dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 di cui alla Tabella B relativa all'articolo 3, comma 1.

Art. 3

(Norme finanziarie)

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 sono introdotte le rimodulazioni all'interno delle Missioni, Programmi e Titoli di cui all'allegata Tabella B.

Art. 4

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.